

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I giudici competenti per emettere ingiunzioni di pagamento sono: per le domande che rientrano nella competenza del tribunale distrettuale, cioè domande che non superano i ventimila (20 000) euro, il tribunale distrettuale medesimo; per le domande che superano i ventimila (20 000) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Tuttavia, il tribunale distrettuale è competente per emettere ingiunzioni di pagamento, in particolare per quanto riguarda controversie concernenti contratti di locazione, in cui il canone di locazione mensile non supera i seicento (600) euro. Se il canone supera i seicento (600) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento d'impugnazione dev'essere avviato presentando opposizione all'ingiunzione di pagamento dinanzi al tribunale distrettuale o al giudice monocratico del tribunale di primo grado che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il formulario previsto nell'allegato al regolamento dev'essere presentato per iscritto alla cancelleria del giudice competente. Inoltre, è possibile presentarlo con e-mail, sulla piattaforma digitale e-codex o mediante piattaforma digitale per la presentazione di documenti giuridici nel caso in cui questi mezzi siano disponibili.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in greco.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.